


Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 19.02.2013

Comune di Pennabilli

Provincia di Rimini



Regolamento comunale per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. La presente regolamentazione disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di lavori e forniture di beni e servizi da parte del Comune.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e alle corrispondenti norme di cui al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.12.04.2006 n. 163) e del suo Regolamento di attuazione (D.P.R. 05.10.2010 n.207), fatte salve successive modifiche e integrazioni.
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti ivi indicati successivamente.
4. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.

Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art.6, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, oneri di sicurezza e costo del lavoro compresi.
2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'Allegato A al D.P.R. n.207/2010, normalmente sono considerabili lavori.
3. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.
4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni:
 - a) di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione;
 - b) quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del procedimento;
 - c) lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili nei limiti di valore delle acquisizioni in economia di lavori, purché le opere così scorporate mantengano una loro autonomia funzionale offrendo di per sé utilità e/o vantaggio economico per l'Ente singolarmente apprezzabili;
 - d) la suddivisione in lotti di forniture di beni e servizi nei limiti di valore delle acquisizioni in economia di forniture e servizi che mantengano singolarmente una loro autonomia funzionale offrendo di per sé utilità e/o vantaggio economico per l'ente singolarmente apprezzabili;

- e) qualora, ai sensi dell'art.2, comma 1/bis del Codice dei Contratti Pubblici, la suddivisione in lotti funzionali sia possibile ed economicamente conveniente, al fine di favorire l'accesso alle piccole e medie imprese.

Art. 3 - Programmazione e previsione

1. Per i lavori l'Amministrazione individua:

- nel programma annuale proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche e/o nel Bilancio di Previsione annuale - l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia, per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria;
- in sede di Bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento per gli interventi "non preventivabili" per lavori da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.

2. La programmazione per i servizi e le forniture in economia prevedibili, avviene in sede di definizione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

3. Gli stanziamenti per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia, siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile", vengono indicati nel PEG analitico e distribuiti per Centri di Responsabilità.

4. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 23.12.1999, n.488, e successive modifiche, l'acquisizione di beni e servizi può anche avvenire direttamente, al di fuori dell'acquisizione in economia, tramite le convenzioni di cui al medesimo articolo, stipulate dalla CONSIP S.p.a.; quando si ricorra all'acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del presente Regolamento, la rilevazione delle migliori condizioni di mercato deve avere come parametri di riferimento di prezzo e qualità quelli ottenuti nelle gare espletate dalla CONSIP stessa, secondo il comma 3 del medesimo articolo 26, salvo che si tratti di beni o servizi non compresi nelle convenzioni stipulate dalla CONSIP medesima.

5. Pertanto, prima di procedere all'affidamento di forniture in economia, i soggetti abilitati ai sensi del presente Regolamento devono preliminarmente procedere alla verifica della presenza o meno di convenzioni CONSIP in materia: nelle determinazioni a contrarre ed in quelle di affidamento di forniture di beni e servizi in economia, di cui ai successivi articoli, occorre dichiarare il rispetto della norma di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 o l'inesistenza di convenzioni CONSIP, relativamente alla fornitura da acquisire, fatti salvi i casi contemplati dall'art.1, comma 3 della legge n.135/2012.

Art. 4 - Responsabile del procedimento

1. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un Responsabile del Procedimento.

2. Il Responsabile di Settore, competente in base al modello di organizzazione interna, individua un Responsabile di Procedimento per ogni intervento o fornitura da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di

affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e l'attestazione di regolare esecuzione.

3. Le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione di lavori e forniture sono di competenza del Direttore Lavori e del Direttore dell'Esecuzione che, in taluni casi, non coincide con il Responsabile del Procedimento.

4. Nel caso di esigenze impreviste, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Responsabile di Settore competente per materia formulare nei confronti dell'Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del Procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti.

5. Ove il Responsabile del Procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto Responsabile di Settore, con potere di impegno e liquidazione di spesa.

6. Se non diversamente previsto il Responsabile del Procedimento delle acquisizioni in economia coincide con il Direttore lavori per i lavori e con il Direttore dell'esecuzione nelle forniture e servizi.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

1. I lavori, le forniture ed i servizi in economia possono essere eseguiti in amministrazione diretta, per cottimi, in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.

3. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del Procedimento dell'intervento specifico che dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Responsabile di Settore competente, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.

4. L'ordinazione della spesa viene disposta dal Responsabile della U.O. competente con lettera od altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa, con le modalità stabilite dall'art.183 del T.U.E.L. e dal Regolamento di contabilità.

5. Effettuata la spesa il Responsabile della U.O. attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della stessa con le modalità stabilite dall'art.84 del T.U.E.L. e del Regolamento di contabilità, evidenziando anche eventuali economie rispetto all'importo impegnato.

6. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata semplificata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

7. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

8. I casi di urgenza e di somma urgenza dovranno essere gestiti come previsto dagli articoli 175 e 176 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.207/2010 o con riferimento ad altra specifica normativa vigente.

In base a quanto stabilito dall'art.191, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati al verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

La comunicazione al terzo interessato deve essere data contestualmente alla regolarizzazione.

I lavori che per loro natura o per l'importo esiguo della prestazione si giustificano mediante fattura saranno sottoposti alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondono agli accordi intercorsi.

Art. 6 - Limiti di importo

1. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di €200.000,00 per lavori assunti a cottimo, mentre i lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a €50.000,00.

2. Le forniture e i servizi in economia, da eseguirsi sia a cottimo che in amministrazione diretta secondo le indicazioni del Responsabile del Procedimento, sono ammessi nei limiti delle soglie di cui all'art.28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.163/2006; attualmente tale importo è pari a €200.000,00; tale soglia è periodicamente adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art.248 del D.Lgs. n.163/2006.

3. Si può procedere con affidamento diretto rivolto a una o più ditte per i lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore a €40.000,00.

4. Gli importi di cui ai commi precedenti sono stimati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e sono comprensivi dei costi della sicurezza e del costo della manodopera.

Art. 7 - Tipologia dei lavori in economia

1. Come previsto dall'art.125, comma 5 del D.Lgs. n.163/2006, possono essere acquisiti secondo la procedura in economia i lavori di seguito elencati, nel limite di spesa di cui all'art. 6, comma 1 del presente Regolamento:

- a) manutenzione, riparazione o ristrutturazione di opere o di impianti quanto l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt.55, 121 e 122 del D.Lgs. n.163/2006;

b) manutenzioni o ristrutturazioni di opere o di impianti;

In via esemplificativa e non esaustiva, vengono di seguito individuati i seguenti ambiti rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di opere pubbliche, beni immobili ed impianti di cui alle lettere a) e b):

BENI IMMOBILI:

Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione della sede comunale, sedi di uffici comunali, biblioteche comunali, teatri comunali, centri socio assistenziali comunali, edifici scolastici (incluse le scuole materne e gli asili nido), impianti sportivi, centri culturali, musei comunali, cimiteri, immobili comunali adibiti ad attività produttiva di beni e servizi ed in genere tutti gli immobili appartenenti al patrimonio e demanio comunale con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze. Sono compresi gli interventi sugli immobili che il Comune detiene in uso a titolo di comodato o locazione o affitto da privati o concessione da altro ente pubblico.

OPERE ED IMPIANTI:

- Riparazione delle aree pubbliche in genere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strade, piazze, aree di parcheggio comunali, monumenti e fontane nonché delle loro pertinenze e dei manufatti, per deterioramenti causati da vetustà, frane, piogge, gelate, scoscendimenti, corrosione, incidenti, straripamenti e rovina di manufatti o altri eventi meteorologici o rovinosi;
- Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti;
- Manutenzione aree pubbliche in genere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strade, rotatorie, piazze, aree di parcheggio comunali, monumenti e fontane, comprendente lo spargimento di materiale (inerti, e prodotti disgelanti) i rappezzi del piano viabile, la pulizia e ripristino funzionale di cunette e fossi e attraversamenti fognari, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, il taglio dell'erba e delle alberature, la sistemazione delle scarpate, la pulizia dei fossi ,la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, gli interventi agli impianti semaforici, alle aiuole ed alle piste ciclabili;
- Manutenzione del verde pubblico e privato ad uso pubblico;
- Manutenzione del reticolo idraulico superficiale;
- reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti;
- posa in opera dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale;
- impianti di illuminazione e semaforici;
- impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali;
- Rete di fibre ottiche;
- Impianti di videosorveglianza;
- Apparatrici tecniche tipo ripetitori, wireless o con diffusione in rete.

c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo; si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni

riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.

d) Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara;

e) Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle seguenti tipologie: scavi, demolizioni, prove penetrometriche, sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere, realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione, stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) provviste connesse a lavori in economia, quali l'acquisto beni mobili e attrezzature ad uso dei Servizi comunali interessati, manutenzione e riparazione di arredi, beni mobili, attrezzature, strumenti scientifici, spese per utensileria e ferramenta.

Art. 8 - Affidamenti in economia di lavori complementari all'appalto

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di un'opera o un lavoro eseguiti in appalto:

- Lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di affidamento, nel limite di €.200.000,00, disciplinati dall'art.179 D.P.R. n.207/2010;
- Opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale (e quindi nel procedimento di evidenza pubblica) e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione del Comune ai sensi dell'art.178, comma 1, lett. a) del D.P.R. n.207/2010; l'assegnazione di tali lavori può essere affidata direttamente all'appaltatore nel limite di €.200.000,00, purché il Responsabile del Procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza;
- Lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del Procedimento reputi necessari in corso d'esecuzione: possono essere affidati all'appaltatore mediante specifico provvedimento di autorizzazione e nell'ambito delle disponibilità di bilancio, per l'importo massimo del 5% dell'importo originario del contratto e comunque entro €.200.000,00, se i lavori in economia vengono configurati come variante al progetto iniziale.

2. Il Responsabile del Procedimento degli interventi in economia coincide di regola con lo stesso designato per l'opera.

3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di un'opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzativo, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art.178, comma 2, del D.P.R. n.207/2010; l'uso di tali somme da parte del Direttore Lavori è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

Art. 9 - Tipologia delle forniture e servizi in economia

1. In attuazione alla previsione dell'art.125, comma 10 del D.Lgs. n.163/2006 si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie forniture e servizi oggetto acquisizione in economia:

A)Tipologie di forniture

(acquisto, locazione o altre forme contrattuali di utilizzo dei beni, compresa la consegna e la posa in opera):

1. Cancelleria, stampati e modulistica, tipografia, litografia, timbri ed incisoria in genere;
2. Arredi ed attrezzature per locali ed uffici comunali e per servizi istituzionali compresi materiale e cartellonistica elettorale;
3. Arredi e attrezzature per il verde e aree pubbliche in genere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attrezzature ludiche, cestini, panchine, segnaletica, recinzioni;
4. Beni per l'igiene e la pulizia in genere di aree pubbliche, locali e mezzi comunali;
5. Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali) e abbonamenti.
6. Beni di rappresentanza. (coppe, medaglie, diplomi, bandiere, materiale cartaceo addobbi floreali, alimenti e bevande per occasioni istituzionali, ecc.);
7. Beni per l'igiene della prima infanzia e terza età;
8. Apparecchiature e programmi informatici;
9. Beni alimentari ;
10. Automobili, ciclomotori, biciclette, natanti e relativi ricambi e manutenzioni, pratiche varie connesse alla gestione o dismissione dei mezzi;
11. Vestiario, calzature ed accessori per dipendenti comunali compresi i DPI.
12. Carburanti e lubrificanti;
13. Materiale di ferramenta, manutenzione e riparazione materiale antincendio;
14. Farmaci e prodotti sanitari comprese le cassette del pronto soccorso;
15. Materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;
16. Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria;
17. Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici comunali (fotocopiatrici, fax, modem, stampanti, ecc.) compresi i ricambi d'uso;
18. Acquisto o locazione di attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi comunali (illuminazione, climatizzazione, ecc.);
19. Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, registratori, radio, ecc.;
20. Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche;
21. Fornitura attrezzature tecnoscientifiche per il rilievo delle infrazioni al codice della strada (etilometro, autovelox ecc.);
22. Fornitura attrezzature ed apparecchi per videosorveglianza;
23. Forniture di beni e attrezzature necessarie per il funzionamento di cimiteri, biblioteche comunali, teatri comunali, centri socio assistenziali comunali, edifici scolastici, impianti sportivi, centri culturali, musei comunali, immobili comunali adibiti ad attività produttiva di beni e servizi ed in genere tutti gli immobili appartenenti al patrimonio e demanio comunale;
24. Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti comunali;

25. Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di: strutture socio assistenziali, edifici scolastici (incluse le scuole materne e gli asili nido), delegazioni comunali, edifici per attività culturali e teatri, musei, cimiteri;
26. Beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade, piazze, aree pubbliche comunali e relativi impianti;
27. Segnaletica verticale e orizzontale, strutture informative, targhe viarie e toponomastica; sale ed altri prodotti per il disgelo stradale;
28. Beni ed attrezzature necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento di impianti sportivi, per la ricreazione ed il tempo libero;
29. Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali;

B) Tipologie di servizi

1. Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature comunali, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
2. Servizi di trasporto in genere, spedizione, imballaggio, facchinaggio, magazzinaggio e deposito;
3. Spese postali e telegrafiche;
4. Servizi finanziari, assicurativi, di brokeraggio, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
5. Servizi e prestazioni attinenti all'informatica, comprese aggiornamenti e licenze d'uso software e canoni di manutenzione;
6. Servizi di natura intellettuale in genere;
7. Urgenti ed occasionali servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, non affrontabili con i contratti d'appalto in corso;
8. Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;
9. Servizi di collocamento e reperimento di personale;
10. Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale;
11. Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione;
12. Spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
13. Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
14. Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, compresa la pulizia delle fosse di scolo e del forese;
15. Servizi informativi e di stampa;
16. Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
17. Servizi di interpretariato e traduzione;
18. Servizi di agenzia viaggi, servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale;
19. Servizi di mensa e di ristorazione, compresi i buoni pasto;
20. Servizi per la custodia e la sicurezza;
21. Prestazioni veterinarie, servizi di raccolta, custodia e mantenimento animali;
22. Servizi di smaltimento rifiuti speciali;
23. Servizi di spartineve e spargisale;
24. Servizi relativi all'istruzione media, elementare, materna e degli asili nido;

25. Servizi sociali e sanitari in genere, compresi gli accertamenti sanitari;
26. Servizi di monitoraggio e analisi ambientali;
27. Servizi di prevenzione e protezione, servizi di sorveglianza sanitaria ed in genere i servizi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche;
28. Servizi di front-office, inserimento e elaborazione dati, servizi di archiviazione e catalogazione;
29. Servizi cimiteriali;
30. Servizi sociali quali , a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi di consulenza, orientamento e mediazione sociale e familiare, servizi agli immigrati e alla fasce deboli (disabili, bambini, giovani, anziani, disoccupati, cassaintegrati,), i servizi di prevenzione, coesione e educazione sociale, la gestione di centri sociali e di aggregazione finalizzati alla fornitura di tali servizi, servizi o sportelli sociali forniti presso uffici o sedi comunali;
31. Servizi culturali, compresi la progettazione, l'organizzazione, gestione, assistenza e direzione artistica di musei, rassegne teatrali, cinematografiche e culturali in genere;
32. Servizi ricreativi e sportivi;
33. Servizi di marketing urbano quali, la fornitura e la gestione di servizi per il turismo nonché la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica oltre alla gestione ed organizzazione di manifestazioni, e la realizzazione e promozione di ogni altra attività di interesse pubblico finalizzata alla promozione, l'intrattenimento e la valorizzazione turistica della Città e dell'intero territorio comunale;
34. Tutti i servizi ricompresi nell'Allegato II B del D.Lgs. n.163/2006;
35. Urgenti ed occasionali servizi ricompresi nell'Allegato II A del D.Lgs n. 163/2006, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;
36. Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività del Comune.

Art. 10 - Acquisizione in economia di forniture e servizi in casi particolari

1. Possono essere acquisite in economia tutte le forniture e servizi che si rendano necessari nei casi di:

- 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- 3) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

Art. 11 - Acquisizione in economia di servizi tecnici

1. Per incarico professionale si intende l'affidamento di una prestazione svolta in modo autonomo nell'esercizio di arti e professioni. In particolare, per servizi tecnici si intendono:

a) servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo ed alle prestazioni tecniche connesse di cui all'artt. 91 e 120 comma2/bis del D.Lgs. n.163/2006 ;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art.112, commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 163/2006;

c) le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all'art.10, comma 7 del D.Lgs. n.163/2006

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);

e) i servizi di urbanistica e paesaggistica;

f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico del Comune.

3. Nei casi di motivata necessità (carenza di organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per lavori che richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, ecc.) il Comune può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari.

4. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del Procedimento, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.

5. Fermo restando il divieto di frazionamento, i servizi tecnici inferiori a €40.000,00 possono essere affidati direttamente, su proposta del Responsabile del Procedimento.

6. Per gli incarichi compresi tra €40.000,00 e €100.000,00 l'affidamento, mediante cottimo fiduciario, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, nel rispetto delle procedure di cui all'art.266 del D.P.R. n.207/2010.

7. L'indagine di mercato viene esperita con avviso pubblico preventivo sul sito on line del Comune per un periodo non inferiore a quindici giorni.

8. L'avviso di aggiudicazione per incarichi conferiti ai sensi del comma 5 e 6 del presente articolo è pubblicato sul sito informatico del Comune.

9. Per i casi di urgenza e di somma urgenza si potrà provvedere dando attuazione a quanto previsto dall'art.5, comma 8 del presente Regolamento.

Art. 12 - Servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n.381/1991.

Art. 13 - Servizi legali

1. I servizi legali di cui all'Allegato II.B, numero 21, del D.Lgs. n.163/2006, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati in economia a cottimo fiduciario secondo i limiti di importo e le procedure di cui al presente regolamento.

2. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) servizio legale di supporto al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.10 del Codice;
- b) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- c) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- d) prestazioni notarili;
- e) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- f) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

3. Sono esclusi dal presente Regolamento gli incarichi di consulenza di cui all'art.7 del D.Lgs. n.165/2001.

Art. 14 - Lavori riguardanti beni del patrimonio culturale

1. Per i lavori di cui all'art.198 del Codice dei contratti pubblici, concernenti i beni culturali, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'art.125 del Codice, anche per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:

- in amministrazione diretta, fino all'importo di €300.000,00;
 - per cottimo fiduciario fino all'importo di €300.000,00;
- secondo le tipologie di cui all'art.240 del D.P.R. n.207/2010:

- a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
- b) restauro e manutenzione dei beni immobili di interesse archeologico, storico ed artistico;
- c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.

2. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro sono definiti all'art.29, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

3. Si può procedere con affidamento diretto in cottimo rivolto a una o più ditte per i lavori, i servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00.

4. Per importo superiori a €40.000,00 e nei limiti delle soglie di €300.000,00 per i lavori e della soglia di cui all'art.28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.163/2006 per le forniture e i servizi, si procede attraverso procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, nel rispetto della procedura di cui all'art.17 e seguenti.

Art. 15 - Contratti d'appalto ambientale

1. Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228, i soggetti affidatari dei lavori in economia possono essere individuati, anche in deroga alle norme vigenti, tra gli imprenditori agricoli, qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. I servizi di manutenzione ambientale sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, :

- a) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati,
- b) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
- c) manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronconi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'inaffiammento, la sistemazione delle banchine e delle aiuole spartitraffico, sfalcio delle erbe lungo le strade comunali, sgombero neve, spargimento sale od altri prodotti per il disgelo stradale;
- d) manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- e) manutenzione del verde dei cimiteri;
- f) interventi immediati di protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità.

3. Per tali interventi, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- nel caso di imprenditori agricoli singoli, l'importo di €50.000,00;
- nel caso di imprenditori agricoli in forma associata, l'importo di €300.000,00.

4. Fermo restando che la stipula dei contratti d'appalto ambientale avvenga mediante il ricorso ordinario a procedure negoziate, aventi origine da iniziative del Comune o dall'iniziativa di soggetti privati, si può procedere con affidamento diretto in cottimo, rivolto a una sola ditta per i lavori di importo inferiore a €40.000,00.

5. Per importo superiori a €40.000,00 e nei limiti delle soglie di cui al comma 3, si procede attraverso procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, nel rispetto della procedura di cui all'art.17 e seguenti.

Art. 16 - Progetto per le esecuzioni in economia

1. La progettazione di lavoro o fornitura o servizio da eseguirsi in economia con cottimo fiduciario, secondo le indicazioni del Responsabile del Procedimento, consiste in un unico livello progettuale contenente:

per i lavori:

- a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità e la eventuale urgenza dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
 - i tempi di realizzazione e di pagamento;
- b) un preventivo nel quale siano indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
- c) quadro economico complessivo dell'intervento, con l'indicazioni dei costi della sicurezza;
- d) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81;
- e) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici.

per le forniture di beni e servizi :

- a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - i beni o servizi oggetto di prestazione;
 - l'esatta quantificazione della fornitura;
 - condizioni e modalità della fornitura, le clausole ritenute essenziali;
 - le cause che hanno determinato la necessità e la eventuale urgenza dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
 - i tempi di realizzazione e di pagamento;
- b) un preventivo nel quale siano indicate e computate tutte le forniture da eseguire;
- c) quadro economico complessivo dell'intervento, con l'indicazioni dei costi della sicurezza
- d) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81;

2. Per cottimi di importo superiore a €40.000,00 deve essere allegato lo schema di contratto.

3. Il contratto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art.137 del D.Lgs. n.163/2006;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.
- h) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della legge n.136/2010 e ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
- i) il codice identificativo della gara (CIG) rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ove richiesto;
- i) la quantificazione dei costi della sicurezza.

Art. 17 – Determinazione a contrarre

1. Per spese di importo pari o superiore a €40.000.000 la procedura di scelta del contraente deve essere preceduta dall'adozione della determinazione a contrarre riportante, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, nonché dal presente Regolamento, e le ragioni che ne sono alla base.

2. Nella medesima determinazione il competente Responsabile di Settore, oltre a prenotare la spesa necessaria stimata, deve dare atto della verifica di cui al precedente articolo 4, comma 2, se si rientra nei casi contemplati dall'art.1, comma 3 della legge n.135/2012 e del rispetto dell'art.26, comma 3, della legge n.488/1999 vigente, che recita *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 04.04.2002, n.101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti".*

3. Nel caso di affidamento diretto, i contenuti della determinazione a contrarre devono essere riportati nella determinazione di affidamento.

Art. 18 – Forme della procedura di affidamento per cottimo

1. Sono eseguite con il sistema del cottimo fiduciario i lavori, forniture e i servizi per l'esecuzione dei quali si renda necessario ed opportuno l'affidamento a persone o ad imprese di fiducia che

assumono il lavoro ,la fornitura od il servizio, con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capo.

2. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Responsabile del Procedimento attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie individuate ai precedenti artt.7 e 9 ed entro il limite finanziario indicato dai suddetti articoli.
3. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a €40.000,00 e fino alle soglie di cui all'art.6, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
4. Per servizi o forniture inferiori a €40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, se coincide con il Responsabile della U.O., o su sua proposta.
5. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e, ove siano presenti sul mercato più ditte conosciute idonee, di rotazione, tenuto conto della disponibilità della ditta. In ogni caso l'offerta scelta deve essere conveniente ed economica.
6. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le migliori condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa o interpello preliminare mediante richiesta di preventivi via fax o via e-mail.

Art. 19 - Modalità di selezione degli operatori economici

1. Come indicato al precedente art.18, i cottimi di importo superiore a €40.000,00 devono essere preceduti dalla consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, selezionati con indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
2. Mancando una definizione normativa di indagine di mercato il Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento, seleziona sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e propone di effettuare l'indagine di mercato con le modalità ritenute più idonee, avuto riguardo all'oggetto del lavoro, fornitura o servizio e al suo valore economico.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo la selezione può essere svolta :
 - a) tramite internet, reperendo e valutando, ove esistenti, le offerte direttamente a mezzo dello strumento informatico;
 - b) nel caso dei lavori, con la consultazione sul sito dell'Autorità dell'elenco delle imprese in possesso di idonea qualificazione in relazione all'affidamento;
 - c) altri criteri, quali per esempio, le esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti dell'impresa richiedente l'invito o da invitare, purché venga rispettato il principio della rotazione, l'idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, il sorteggio pubblico, il dimensionamento dell'impresa favorendo l'accesso di micro, piccole e medie imprese;

- d) un avviso esplorativo da pubblicarsi al sito informatico del Comune per un periodo non inferiore a dieci giorni per acquisire manifestazioni d'interesse alla presentazione di offerte, ovvero prevedere altre forme di pubblicità idonee;
- e) la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'art.328 del D.P.R. n.207/2010 propri o delle amministrazioni aggiudicatrici;
- f) consultazione di albi fornitori tenuti da altri enti soggetti pubblici;
- g) consultazione di albi riguardanti l'attività specifica;
- h) informazioni desunte dal mercato sulla specialità del lavoro, fornitura o servizio, sulla qualificazione delle ditte, dal confronto di listini prezzi.

3. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del Comune, possono essere predisposti, anche per settori, elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali il Responsabile del Procedimento può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

4. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.

5. Sono esclusi dai suddetti elenchi e dalle indagini di mercato gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

6. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.

7. Il Comune, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti, oppure può attingere da questi.

Art. 20 - Svolgimento della gara informale

1. La gara informale si esperisce mediante richiesta di preventivo-offerta in busta chiusa entro un termine non inferiore a dieci giorni, salve specifiche ragioni di urgenza, segnalati da parte del Responsabile del Procedimento, per i quali può richiedersi l'invio degli stessi a mezzo fax o e-mail.

2. La procedura amministrativa per l'affidamento a cottimo, viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico, organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

3. La lettera d'invito, per l'esecuzione di lavori ,deve contenere i seguenti elementi:

- a) elenco dei lavori e delle somministrazioni, condizioni di esecuzione e relativo termine di ultimazione dei lavori con riferimento al capitolato speciale e al progetto esecutivo o alla perizia estimativa;
- b) modalità di redazione del preventivo e termine per la ricezione dello stesso;
- c) se necessario, indicazioni relative all'effettuazione del sopralluogo presso i luoghi dove devono essere realizzati i lavori;
- d) criterio di scelta del contraente: al prezzo più basso (mediante indicazione del prezzo complessivo offerto o dei prezzi unitari offerti oppure mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara o sull'elenco prezzi);
- e) importo presunto o elenco prezzi posto a base di gara;
- f) penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
- g) modalità di pagamento;
- h) garanzie di esecuzione;
- i) documentazione, ove richiesta, da restituire con l'offerta;
- j) ogni altra indicazione ritenuta necessaria per meglio definire le modalità dell'appalto.

4. La lettera d'invito per i servizi e le forniture deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento in caso di ritardo e la facoltà che si riserva la stazione appaltante di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista o il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;

n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

5. Le lettere d'invito devono contenere le ulteriori indicazioni:

- a) indicazione CIG, ove richiesto;
- b) pagamento della tassa gara dovuta dai privati per importi superiori a €150.000,00;
- c) clausola tracciabilità dei pagamenti;
- f) eventuale subappalto;
- g) Individuazione costi di sicurezza nei cantieri per i lavori e da interferenza lavorativa (DUVRI) per forniture e servizi;
- h) eventuale indicazione del CUP.

5. In caso di gara informale deve essere garantita la pubblicità della seduta di apertura dell'offerta economica.

6. Non si procede alla comprova di cui all'art.48 del D.Lgs n.163/2006; la comprova dei requisiti di qualificazione tecnica ed economica viene esperita solo nei confronti dell'aggiudicatario.

Art. 21 - Criteri di aggiudicazione

1. Per l'aggiudicazione dei lavori, forniture o servizi in economia potrà essere applicata, secondo i casi, sia il criterio "al prezzo più basso" che quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

2. In questo secondo caso è sempre obbligatorio prevedere nella lettera d'invito o nel capitolato/condizioni d'onere la predeterminazione degli elementi variabili e possibilmente anche dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi.

3. Per la verifica delle offerte anomale, si applica il principio di cui all'art.86, comma 3 del Codice, con cui l'amministrazione può tutelarsi valutando la congruità di ogni offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa

Art. 22 - Garanzie

1 Le ditte esecutrici di lavori, forniture e servizi in economia sono di norma esonerate dalla costituzione di garanzia fidejussoria o deposito cauzionale provvisorio, in caso di affidamento diretto.

2. La cauzione provvisoria è sempre dovuta per affidamenti per importi superiori a €40.000,00 preceduti da gara informale.

2. Quando il totale delle forniture o servizi non supera l'importo di €10.000,00 di regola non è richiesta cauzione definitiva.

3. Per gli importi compresi tra € 10.000,00 e € 20000,00 la cauzione definitiva è obbligatoria salvo il caso in cui, il Responsabile della U.O. introduca, nell'atto di aggiudicazione, espresso esonero

motivato ovvero qualora trattasi di cottimi a esecuzione immediata o il cui importo venga erogato in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento.

4. Le cauzioni devono essere conformi agli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n.163/2006.

5. I cottimisti devono essere coperti da polizza assicurativa.

6. Per importi superiori ad €20.000,00 la garanzia fidejussoria o cauzione definitiva nella misura del 10% del lavoro, della fornitura o del servizio, è obbligatoria.

7. Per i lavori in economia sino all'importo di €40000,00 la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa; i lavori superiori a €40.000,00 devono essere garantiti da polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, conforma all'art.129 del D.Lgs. n.163/2006.

8. I cottimisti di servizi e forniture devono essere muniti di polizza assicurativa di responsabilità civile per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

9. I progettisti e i liberi professionisti devono essere muniti di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale.

Art. 23 - Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza per i lavori ed il DUVRI per le forniture ed i servizi, che ne formano parte integrante e sostanziale.

2. Vanno sempre specificati i costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.

Art. 24 - Forma del contratto di cottimo

1. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito o richiesta di preventivo offerta.

2. I contratti in economia di lavori, di forniture o di servizi, di importo netto inferiore a €10.000,00 possono essere conclusi con scambio di lettera commerciale.

3. I contratti in economia di lavori, di forniture o di servizi, di importo netto compreso tra €10.000,00 e €40.000,00 possono essere conclusi con la sottoscrizione da parte dell'operatore economico e del Responsabile della U.O. della determinazione di aggiudicazione definitiva, avente

valore di scrittura privata, che deve indicare i medesimi elementi del contratto di cottimo e le indicazioni e le clausole ritenute necessarie ed opportune per la migliore disciplina del negozio.

4. I contratti in economia di lavori, di forniture o di servizi, di importo netto superiore ad €40.000,00 sono conclusi, di regola, con scrittura privata autenticata dal Segretario Comunale, salvo diversa determinazione del Responsabile del Procedimento.

Art. 25 - Consegna ed esecuzione anticipata

1. Il Responsabile del Procedimento dispone, attraverso la Direzione dei lavori o dell'esecuzione, se soggetto diverso, la consegna dei lavori o della fornitura o servizio.
2. Per le forniture e servizi di importo inferiore a €40.000,00 la consegna coincide con l'ordine di fornitura.
3. Trattandosi di procedure che non prevedono la pubblicazione di bando di gara è ammessa l'esecuzione in via d'urgenza delle acquisizioni in economia ai sensi della art.11, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/2006.

Art. 26 - Esecuzione lavori

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del D.P.R. n.207/2010; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di €200.000,00.

2. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a €20.000,00 e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a €40.000,00, la contabilità può essere redatta in forma semplificata ai sensi dell'art.210 del D.P.R. n.207/2010, mediante apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del Direttore dei Lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa, controfirmato dal Responsabile del Procedimento.

3. E' compito del Responsabile del Procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi.

Art. 27 - Esecuzione forniture e servizi

1. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.

2. Entro 20 giorni dall'ultimazione delle forniture e dei servizi di importo superiore a €40.000,00 deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica.

3. L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art.325 del D.P.R. n.207/2010:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

4 Per importi inferiori a €40.000,00 non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del Procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto; detto documento rimane depositato presso il Servizio competente.

Art 28 - Pubblicità e comunicazioni

1. All'acquisizione di beni e servizi in economia non si applicano, ai sensi dell'art.331 del D.P.R. n.207/2010 gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art.124 del D.Lgs. n.163/2006 per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.

2. Gli affidamenti in economia sono soggetti all'obbligo di trasmissione informatica alla Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici (SITAR) dei dati riguardanti:

a) lavori:

programmazione: inserimento dei cottimi di importo singolo superiore a €100.000,00;

approvvigionamento:

contratti di importo inferiore a €40.000,00: l'obbligo del riepilogo trimestrale con nota contenente le sole informazioni relative al numero complessivo degli affidamenti ed all'importo complessivo dei lavori;

contratti di importo compreso tra €40.000,00 e €50.000,00: comunicazione dell'aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) e della stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto stesso;

- esecuzione : contratti di importo superiore a €150.000,00: obbligo di comunicare consegna lavori, fine lavori, ritardi o sospensioni nella consegna, accordi bonari; sospensioni, varianti; variazione aggiudicatario in corso d'opera, entro 60 giorni dall'evento;

b) forniture di beni e servizi:

approvvigionamento:

contratti di importo compreso tra €40.000,00 e €50.000,00: comunicazione dell'aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) e della stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto stesso;

contratti di servizi rientranti nell'Allegato II B di importo superiore a €150.000,00 vanno comunicati unicamente con riferimento alle fasi di aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) e di stipula del contratto; l'invio degli stessi deve avvenire - ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera b), secondo periodo, del D.Lgs. n.163/2006 entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è pervenuti al relativo affidamento;

- esecuzione: contratti di importo superiore a €150.000,00: obbligo di comunicare consegna lavori, fine lavori, ritardi o sospensioni nella consegna, accordi bonari; sospensioni, varianti; variazione aggiudicatario in corso d'opera, entro 60 giorni.

3. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono curati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 29 - Norme di rinvio

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal Regolamento medesimo.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata; in particolare, si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici o dal relativo Regolamento di esecuzione per le procedure in economia disciplinate dal presente Regolamento comunale.

3. Si intendono abrogate le norme del vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.65 del 14.05.2011, nonché ogni altra disposizione contrastante con il presente Regolamento.

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento	2
Art. 3 - Programmazione e previsione.....	3
Art. 4 - Responsabile del procedimento	3
Art. 5 - Modalità di esecuzione.....	4
Art. 6 - Limiti di importo.....	5
Art. 7 - Tipologia dei lavori in economia.....	5
Art. 8 - Affidamenti in economia di lavori complementari all'appalto	7
Art. 9 - Tipologia delle forniture e servizi in economia	8
Art. 10 - Acquisizione in economia di forniture e servizi in casi particolari	10
Art. 11 - Acquisizione in economia di servizi tecnici	10
Art. 12 - Servizi convenzionati con categorie protette.....	12
Art. 13 - Servizi legali.....	12
Art. 14 - Lavori riguardanti beni del patrimonio culturale	12
Art. 15 - Contratti d'appalto ambientale	13
Art. 16 - Progetto per le esecuzioni in economia	14
Art. 17 – Determinazione a contrarre	15
Art. 18 – Forme della procedura di affidamento per cottimo.....	15
Art. 19 - Modalità di selezione degli operatori economici.....	16
Art. 20 - Svolgimento della gara informale.....	17
Art. 21 - Criteri di aggiudicazione	19
Art. 22 - Garanzie.....	19

Art. 23 - Piani di sicurezza.....	20
Art. 24 - Forma del contratto di cottimo.....	20
Art. 25 - Consegna ed esecuzione anticipata.....	21
Art. 26 - Esecuzione lavori.....	21
Art. 27 - Esecuzione forniture e servizi	21
Art 28 - Pubblicità e comunicazioni	22
Art. 29 - Norme di rinvio	23